

Quesito Ispettorato

Con riferimento al punto 3.7.2 – Rampe – del Decreto Ministeriale 1/2/86 che disciplina gli accessi alle autorimesse tramite rampe, si richiedono a codesto Ispettorato i seguenti chiarimenti:

- a) con riferimento al 1° comma del predetto punto, se la comunicazione tra il singolo compartimento e le rampe del tipo previsto, tramite cui si accede al compartimento considerato, debba essere di tipo aperto oppure mediante porta avente caratteristiche non inferiori a REI 90 in conformità a quanto previsto all'ultimo comma del punto 3.6.1 della norma in questione;
- b) Con riferimento al 3° comma del predetto punto, si richiede quali siano le condizioni per cui le rampe che servono diversi compartimenti debbano essere del tipo aperto oppure a prova di fumo.

Si rimane in attesa delle determinazioni che codesto Ispettorato vorrà adottare in merito.

Risposta Ministero

Con riferimento ai quesiti posti da codesto Ispettorato in merito al punto 3.7.2 – Rampe – del D.M. 1/2/86, inerente le norme di sicurezza antincendio per le autorimesse, si forniscono i seguenti chiarimenti:

- a) si ritiene che la comunicazione tra il singolo compartimento (realizzato anche su più piani) e la rampa (o la coppia di rampe a senso unico di marcia) ad esclusivo servizio di detto compartimento, possa avvenire senza alcuna protezione con porte aventi caratteristiche REI;
- b) si ribadisce che le rampe a servizio di due o più compartimenti devono essere del tipo aperto o a prova di fumo; in particolare questo Ufficio si è espresso sulla corretta interpretazione del punto 3.7.2 del D.M. 1/2/86 con nota n° 22059/4108 sott. 22 del 12 luglio 1990 che, per opportuna conoscenza, si trasmette in allegato unitamente alla nota con la quale il Comando Provinciale VV.F. ha richiesto il chiarimento di che trattasi.